



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MILANO**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MOLINARI	GIUSEPPE	Presidente
☐	ARISTA	MARIA LUISA	Relatore
☐	MANCINI	ORAZIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1784/2017
depositato il 04/04/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820160098638666000 IRPEF-DETR.IMP
2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° **4**

REG.GENERALE

N° **1784/2017**

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:30

N°

817

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/2/18

Il Segretario

Svolgimento del processo

Trattasi del ricorso RGR n. 1784/17 proposto da contro cartella di pagamento per Irpef, oltre interessi e sanzioni, relativa all'anno d'imposta 2012 scaturita dal controllo formale, ex art. 36 ter DPR n.600/73, della dichiarazione dei redditi 2012 come conseguenza del mancato riconoscimento delle detrazioni pro quota delle spese di ristrutturazione effettuate nell'anno 2008 in immobili di proprietà della parte attrice.

La ricorrente riconosce di aver comunicato tardivamente al Centro Operativo di Pescara l'inizio dei lavori, tuttavia contesta la legittimità della cartella sostenendo che l'Ufficio avrebbe omesso di notificare gli atti prodromici all'emissione della cartella impugnata, inoltre, sostiene che l'obbligo della preventiva comunicazione dei lavori era stato soppresso con effetto retroattivo dall'art. 7 c. 2 lettera q del DL 70/2011.

Per le suddette ragioni chiede l'annullamento dell'atto in discussione con rifusione delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate, presente in atti con proprie controdeduzioni, evidenzia l'infondatezza del ricorso sostenendo la legittimità dell'atto in discussione in quanto emesso in conformità all'art. 25 DPR 602/73 e contesta la possibilità di applicazione retroattiva del DL 70/2011.

In conclusione, l'Agenzia, nel ribadire la piena correttezza e legittimità dell'atto impugnato, chiede, ~~perciò~~, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Motivi della decisione

La Commissione, valutate le argomentazioni e le prove documentali presenti in atti, reputa il ricorso fondato. Le spese di ristrutturazione edilizia sono disciplinate dalle speciali disposizioni di cui anche al citato DL n. 70/2011 che ha stabilito la soppressione del già prevista comunicazione preventiva di inizio lavori. La soppressione dell'obbligo in questione comporta la non assoggettabilità a sanzioni per violazioni

commesse in data precedente all'entrata in vigore della stessa normativa prevista nel DL 70/2011 ed esclude che pregresse violazioni possano essere causa di decadenza dal diritto di detrazione di oneri sostenuti per ristrutturazioni di immobili.

Sostanzialmente si riconosce che, venuto meno l'obbligo di dichiarazione di inizio lavori, ricorrendone i presupposti di legge, sia legittimo fruire dei benefici di legge già previsti, e, analogamente, sia corretto, ricorrendone le circostanze, l'applicazione del principio del "favor rei".

Pertanto, il Collegio non può che accogliere il ricorso di cui è causa con compensazione delle spese di giudizio a motivo delle innovazioni apportate alla materia discussa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 13.12.2017

Il Giudice Relatore
Dott. M. Luisa Arista

Il Presidente
Dott. Giuseppe Molinari